

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI, AZZARO, ANDREOLI, BONFERRONI, CAFARELLI, DEL DONNO, GENOVA, MELELEO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PARLATO, PERRONE, POLI BORTONE, QUARTA, RABINO, RAVASIO, RIGNONI, ROSSI DI MONTELEA, RUSSO GIUSEPPE, RUTELLI, SENALDI, SINESIO, SPADACCIA, TATARELLA, TEDESCHI, ZOPPI

Presentata il 6 novembre 1986

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui partiti politici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « questione morale » ha ormai assunto una dimensione centrale e nazionale ed è da tempo alla ribalta specie con riferimento ai rapporti tra morale e politica.

Le recenti leggi sul finanziamento pubblico dei partiti si sono dimostrate del tutto insufficienti per un serio controllo sulla vita finanziaria delle forze politiche ed inadeguate anche per una verifica sulle spese dei singoli uomini politici.

L'impressione generale è che nonostante il finanziamento dei partiti da parte dello Stato siano rimaste in vigore vecchie prassi illecite e che la possibilità prevista dalla legge n. 441 del 5 luglio 1982 di finanziamenti privati palesi siano state del tutto disattese.

L'opinione pubblica è sempre più convinta che politica e corruzione s'intreccino a tutti i livelli, che i partiti continuino a spendere ben al di sopra dei finanziamenti pubblici e che pertanto i loro bilanci non rispondono a verità ma rappresentano solo l'adempimento formale ad un obbligo legislativo.

Da ciò scaturisce una sempre maggiore disaffezione nei confronti della politica, un grande sospetto verso le istituzioni e un crescente qualunquismo che certamente non giova alla qualità della nostra democrazia.

D'altra parte che i partiti politici siano sempre più lanciati verso una totalizzante occupazione della società civile è un dato incontrovertibile che non può es-

sere eliminato senza risalire alle vere cause che sono all'origine di tale grave fenomeno.

La situazione è resa ancora più pesante da coloro che, anziché affrontare il problema nel suo insieme, tentano di utilizzare i casi di corruzione per farne derivare vantaggio alla propria parte politica, trasformando così in « scandalismo moralisteggiante » la vera questione morale.

La riprova è data dal fatto che da anni giacciono in Parlamento proposte di legge sulla « regolamentazione » dei partiti per addivenire ad un serio controllo sulla vita interna delle forze politiche, sui finanziamenti reali che ricevono e sulle spese effettive che sostengono.

Ma nessuno di coloro che tanto parlano di questione morale ha mai preso l'iniziativa per portare tali proposte all'esame del Parlamento!

Probabilmente gran parte della corruzione dipende da come il sistema dei par-

titi si è andato organizzando dal dopoguerra ad oggi.

La situazione è giunta ad un punto tale da richiedere un grande atto di coraggio da parte del Parlamento che deve trovare la forza per capire cosa è accaduto, quali degenerazioni si sono verificate, come vivono realmente i partiti e da quali fonti traggono sostentamento.

Si deve dimostrare che i parlamentari sanno essere autonomi anche nei confronti dei loro partiti e sanno esercitare la loro funzione senza alcun vincolo, così come prevede l'articolo 67 della Costituzione.

Ecco perché si rende necessaria la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione che analizzi e comprenda in tutte le sue sfaccettature tale complesso fenomeno e fornisca quindi al Parlamento la materia per una nuova ed adeguata normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sui partiti politici, con il compito di accertare la loro organizzazione interna, il rispetto del principio democratico nei loro statuti e nelle prassi seguite nel concreto della loro vita, le garanzie a tutela degli iscritti, le spese ed i finanziamenti pubblici e privati (nazionali, internazionali ed esteri), le attività commerciali comprese quelle di importazione ed esportazione e le attività di intermediazione. Detta Commissione dovrà altresì indagare sulle proprietà mobiliari ed immobiliari dei partiti e su ogni altra attività o iniziativa economico-finanziaria svolta anche indirettamente e per interposta persona e su qualunque tipo di partecipazione e di cointeressenza in società, cooperative e associazioni.

ART. 2.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

ART. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami e con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Alla Commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 5.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.